SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 27 giugno 1991 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

Università di Modena

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 4

MINISTERO DELLE FINANZE

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano, per i comuni di Bari (seconda, terza e quarta zona censuaria), Mola di Bari, Monopoli, Noicattaro, Polignano a Mare, Rutigliano e Triggiano della provincia di Bari.

91A2332

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 giugno 1991.

Adeguamento delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che disciplina l'annuale adeguamento delle pensioni dovute dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1989 e giugno 1990 ed i mesi di luglio 1988 e giugno 1989 è aumentato nella misura del 6,66 per cento;

Considerato che, a norma del citato articolo, le pensioni a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1991 le pensioni a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 6,66 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1990, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1991

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A2811

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 giugno 1991.

Approvazione della modifica al programma di attività presentata dalla Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto ministeriale del 1° giugno 1988 con il quale la società Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni vita, con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché alle operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Vista la domanda in data 1° febbraio 1989 e le successive integrazioni con le quali la società Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni vita, con sede in Milano, ha chiesto l'approvazione di una modifica al programma di attività ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera in data 6 dicembre 1990, n. 024120, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 19 dicembre 1990;

Considerato che le società Aram - Finanziaria di partecipazioni S.p.a. e Programma Italia S.p.a. nella loro qualità di azionisti della Società suddetta, si sono impegnati a provvedere al ripianamento delle perdite previste per gli esercizi 1990-92 mediante ulteriori versamenti di capitale sociale;

Ritenuto che il programma di attività e la relazione tecnica presentati dalla Ambrosiana vita S.p.a. Compagnia italiana di assicurazioni vita, soddisfano le condizioni indicate dagli articoli 12 e 13 della legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Decreta:

È approvata la modifica al programma di attività presentata dalla Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni vita, in Milano, ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 22 ottobre 1986, n. 742, fermo restando l'impegno assunto dalle società Aram - Finanziaria di partecipazioni S.p.a. e Programma Italia S.p.a., a provvedere al ripianamento delle perdite previste per gli esercizi 1990-92, mediante ulteriori versamenti di capitale sociale.

Roma, 17 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2787

DECRETO 17 giugno 1991.

Approvazione di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Pricoa vita S.p.a., in Roma, regolanti l'emissione a favore dei propri dipendenti di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione dei tassi di premio puro.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 18 maggio 1990 presentata dalla Pricoa vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, da applicare a tutte le tariffe attualmente in vigore, regolanti l'emissione di contratti stipulati a favore dei propri dipendenti mediante l'utilizzo dei tassi di premio puro;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 022267 del 22 giugno 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza, da applicare a tutte le tariffe attualmente in vigore, regolanti l'emissione a favore dei propri dipendenti di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione dei tassi di premio puro, presentate dalla Pricoa vita S.p.a., con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2788

DECRETO 17 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Prudential vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 25 e 27 marzo 1991 presentate dalla Prudential vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 122318 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Prudential vita S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2812

DECRETO 17 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Allianz Pace - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 26 marzo 1991 presentata dalla Allianz Pace - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122349 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Allianz Pace - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2813

DECRETO 17 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 25 marzo e 17 maggio 1991 presentate dalla Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 12234 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2814

DECRETO 17 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Mediolanum vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 27 marzo 1991 presentata dalla Mediolanum vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122321 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Mediolanum vita S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2815

DECRETO 17 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate da La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 25 marzo 1991 presentata da La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122319 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate da La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Bologna:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2816

DECRETO 17 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Ambrosiana vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 27 marzo 1991 presentata dalla Ambrosiana vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122323 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Ambrosiana vita S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2817

DECRETO 17 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Compagnia Milano assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 26 marzo 1991 presentata dalla Compagnia Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122324 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Compagnia Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2818

DECRETO 17 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita s.a. - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 25 marzo 1991 presentata dalla Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita s.a. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122310 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita s.a. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2819

DECRETO 17 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla società Mare vita assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 29 marzo 1991 presentata dalla società Mare vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122320 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società Mare vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di pòlizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2820

DECRETO 17 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla società Compagnie riunite di assicurazione - C.R.A., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 27 marzo 1991 presentata dalla società Compagnie riunite di assicurazione - C.R.A., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122314 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società Compagnie riunite di assicurazione - C.R.A., con sede in Torino:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2821

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 1991.

Rettifica alla deliberazione di giunta regionale n. 649 del 1° ottobre 1990 concernente: «Stralcio dell'area ubicata nel comune di Casargo dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la sistemazione di una pista da sci da parte della I.T.A. S.p.a. di Milano». (Deliberazione n. V/6115).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione di giunta regionale in data 1° ottobre 1990, n. 649, con la quale si approva lo stralcio dell'area ubicata nel comune di Casargo (Como), mappale 3618, foglio 17/21, dall'ambito territoriale n. 6;

Visto che nella precedente delibera n. 649 del 1° ottobre 1990, per mero errore materiale, è stato trascritto erroneamente il numero di mappale rispetto a quanto richiesto dall'I.T.A. S.p.a. di Milano nell'istanza di stralcio prot. n. 25027 del 31 maggio 1990;

Considerato che l'esatta richiesta di stralcio contenuta nella suddetta istanza è la seguente: «Stralcio dell'area ubicata nel comune di Casargo (Como), mappale 3678, foglio 17/21»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica dei suddetti errori materiali contenuti nella deliberazione di giunta regionale n. 649 del 1° ottobre 1990;

Ad unanimità di voti;

Delibera:

di rettificare, come di seguito specificato, la precedente deliberazione di giunta regionale n. 649/90: «di stralciare per le motivazioni di cui in premessa l'area ubicata nel comune di Casargo (Como), mappale 3678, foglio 17/21, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985».

Milano, 26 febbraio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

91A2794

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Lumezzane e Bovezzo dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto 15 Kv - 380 Volts da parte dell'ENEL - zona di Brescia. (Deliberazione n. V/6116).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto

«Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da ENEL zona Brescia per la realizzazione di elettrodotto 15 Kv - 380 Volts su area ubicata nei comuni di Lumezzane, mappale 34, foglio 42 - parte di strada comunale delle Poffe, Nave mappali 1, 2, 3, foglio 1, Bovezzo mappali 1, 4, foglio 1, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Lumezzane, mappale 34, foglio 42 - parte di strada comunale delle Poffe, Nave mappali 1, 2, 3, foglio 1, Bovezzo mappali 1, 4, foglio 1, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare ai sindaci dei comuni di Lumezzane, Nave, Bovezzo, copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provvedano ad affiggerla all'albo comunale; i comuni stessi dovranno tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 febbraio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

91A2793

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio, più un tratto della strada di Lott, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione dell'acquedotto rurale a servizio dei maggenghi Lott-Sulf, da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/6117).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Grosio per la realizzazione di acquedotto rurale a servizio dei maggenghi Lott-Sulf su area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali 221, 218, 206, 353, 355, 629, 630, 607, 608, 610, foglio 73, mappali 274, 278, 276, 271, 272, 578, 579, 270, 263, 279, 472, 367, 118, 120, 123, 125, 130, 132, 480 più un tratto della strada di Lott dal mappale 253 al confine col mappale 261, foglio 74, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti in un adeguato approvvigionamento idrico a coloro che normalmente utilizzano i maggenghi ed al bestiame che vi pascola;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della minima rilevanza sull'ambiente delle opere fuori terra;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali 221, 218, 206, 353, 355, 629, 630, 607, 608, 610, foglio 73, mappali 274, 278, 276, 271, 272, 578, 579, 270, 263, 279, 472, 367, 118, 120, 123, 125, 130, 132, 480 più un tratto della strada di Lott dal mappale 253 al confine col mappale 261, foglio 74, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Grosio (Sondrio), copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 febbraio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

91A2792

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Marzio (comune censuario di Marchirolo e comune censuario di Marzio) dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per il ripristino della strada Monte Marzio da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/6119).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Marzio (Varese) per la realizzazione di ripristino strada Monte Marzio su area ubicata nel comune di Marzio (Varese), mappali 2 (parte), 9 (parte), 16 (parte), 17 (parte), 23 (parte), 24 (parte), 29 (parte), 30 (parte), 31 (parte), 38 (parte), 41 (parte), 42 (parte), 7 (parte), 8 (parte), foglio 1, del comune censuario di Marchirolo, mappali 2 (parte), 3 (parte), 4 (parte), 6 (parte), 7 (parte), 8 (parte), 34 (parte), 38 (parte), 53 (parte), 110 (parte), 140 (parte), 277 (parte), 278 (parte), 279 (parte), 281 (parte), 284 (parte), 285 (parte), 296 (parte), 877 (parte), 1001 (parte), 1010 (parte), 286 (parte), foglio 2, mappali 11 (parte), 33 (parte), 36 (parte), foglio 3, del comune censuario di Marzio, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1 primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella possibilità di accesso e scarico da abitazioni e fondi rustici e nell'interesse turistico che riveste per l'economia del centro abitato;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che trattasi di asfaltatura di una strada già esistente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Marzio (Varese), mappali 2 (parte), 9 (parte), 16 (parte), 17 (parte), 23 (parte), 24 (parte), 29 (parte), 30 (parte), 31 (parte), 38 (parte), 41 (parte), 42 (parte), 7 (parte), 8 (parte), foglio 1, del comune censuario di Marchirolo, mappali 2 (parte), 3 (parte), 4 (parte), 6 (parte), 7 (parte), 8 (parte), 34 (parte), 38 (parte), 53 (parte), 110 (parte), 140 (parte), 277 (parte), 278 (parte), 279 (parte), 281 (parte), 284 (parte), 285 (parte), 296 (parte), 877 (parte), 1001 (parte), 1010 (parte), 286 (parte), foglio 2, mappali 11 (parte), 33 (parte), 36 (parte), foglio 3, del comune censuario di Marzio, dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Marzio (Varese), copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 febbraio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

91A2790

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Teglio, Bianzone e Villa di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la sistemazione del sentiero esistente «Fontanacce-Lughina» da parte della comunità montana Valtellina di Tirano. (Deliberazione n. V/6120).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana Valtellina di Tirano per la realizzazione di sistemazione sentiero esistente su area ubicata nel comune di Teglio (Sondrio) mappale 1, foglio 3, mappali 1, foglio 4, mappali 1, 10, 5, 2, 6, 11, 3, 64, 14, foglio 1, mappali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, foglio 2, nel comune di Bianzone (Sondrio) mappali 183, 184, 179, 180, 177, 178, 175, 176, 172, 173, 170, 171, 167, 168, 121, 122, 117, 119, 118, 120, 115, 116, 113, 114, 111, 112, 109, 110, 107, 108, 105, 106, 103, 104, 101, 102, 95, 96, 35, 36, 33, 34, 31, 32, 13, 14, 263, 264, 11, 12, 7, 8, 1, 6, foglio 1, mappali 1, 111, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 112, 29, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, foglio 2, mappali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 62, 63, 66, 67 foglio 3, nel comune di Villa di Tirano (Sondrio) mappali 1, 7, 89, 10, 9, 15, 11, 12, 13, 16, 14, 17, 28, 27, 95, 96, 97, 26, 25, 98, 24, 99, 23, 36, 22, 34, 33, 21, 30, 32, 31, 29, 20, 35, 36, 37, 124, 125, 134, 126, 135, 65, 67, 66, 83, 147, 84, 148, 149, 86, 85, 88, 150, 99, 100, 98, 101, 97, 102, 130, 103, 104, 131, 105, 132, 121, 119, 117, 115, 112, 109, 108, 111, 114, 110, 113, 116, 122, 123, 133, 120, 63, 64, 68, 71, 70, 74, 73, 75, 77, 82, 144, 145, 146, foglio 1, mappali 75, 79, 76, 77, 78, 80, 84, 85, 86, 81, 5, 4, 87, 83, 88, 6, 267, 7, 268, 270, 265, 49, 369, 8, 272, 9, 49, 91, 8, 13, foglio 3, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel ripristino della transitabilità del sentiero;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in progetto;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Teglio (Sondrio) mappale 1, foglio 3, mappale 1, foglio 4, mappali 1, 10, 5, 2, 6, 11, 3, 64, 14, foglio 1, mappali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, foglio 2, nel comune di Bianzone (Sondrio) mappali 183, 184, 179, 180, 177, 178, 175, 176, 172, 173, 170, 171, 167, 168, 121, 122, 117, 119, 118, 120, 115, 116, 113, 114, 111, 112, 109, 110, 107, 108, 105, 106, 103, 104, 101, 102, 95, 96, 35, 36, 33, 34, 31, 32, 13, 14, 263, 264, 11, 12, 7, 8, 1, 6, foglio 1, mappali 1, 111, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 112, 29, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, foglio 2, mappali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 62, 63, 66, 67 foglio 3, nel comune di Villa di Tirano (Sondrio) mappali 1, 7, 89, 10, 9, 15, 11, 12, 13, 16, 14, 17, 28, 27, 95, 96, 97, 26, 25, 98, 24, 99, 23, 36, 22, 34, 33, 21, 30, 32, 31, 29, 20, 35, 36, 37, 124, 125, 134, 126, 135, 65, 67, 66, 83, 147, 84, 148, 149, 86, 85, 88, 150, 99, 100, 98, 101, 97, 102, 130, 103, 104, 131, 105, 132, 121, 119, 117, 115, 112, 109, 108, 111, 114, 110, 113, 116, 122, 123, 133, 120, 63, 64, 68, 71, 70, 74, 73, 75, 77, 82, 144, 145, 146, foglio 1, mappali 75, 79, 76, 77, 78, 80, 84, 85, 86, 81, 5, 4, 87, 83, 88, 6, 267, 7, 268, 270, 265, 49, 369, 8, 272, 9, 49, 91, 8, 13, foglio 3, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare ai sindaci dei comuni di Teglio (Sondrio), Bianzone (Sondrio) e Villa di Tirano (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 febbraio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

91A2791

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Barzio dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione da parte del comune, per la società Imprese turistiche Barziesi, di un impianto monofune a cabine da dodici posti con sostituzione dell'impianto funiviario Barzio-Piani di Bobbio, e ristrutturazione delle stazioni di partenza e di arrivo. (Deliberazione n. V/6370).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune per la Società imprese turistiche Barziesi per la realizzazione di un impianto monofune a cabine da dodici posti in sostituzione dell'impianto funiviario Barzio-Piani di Bobbio, e ristrutturazione stazioni di partenza e di arrivo su area ubicata nel comune di Barzio (Como) mappale 723, 1871, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella sostituzione dell'impianto funicolare Barzio-Piani di Bobbio;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza

tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere sull'ambiente;

Atteso che si e provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, e verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Barzio (Como) mappali 723, 1871, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Barzio (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 5 marzo 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

91A2795

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 18 marzo 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica statutaria approvate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreto:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 378 dello statuto, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Modena è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per consulenti del lavoro.

Art. 2.

Dopo l'art. 453 viene inserita la scuola diretta a fini speciali per consulenti del lavoro.

Art. 454. — Presso l'Università degli studi di Modena è istituita la scuola diretta a fini speciali per consulenti del lavoro.

La scuola ha lo scopo di preparare personale qualificato nel settore specifico di «consulente del lavoro».

La scuola rilascia il diploma di consulente del lavoro.

Art. 455. — Il corso di studi ha la durata di tre anni, con frequenza obbligatoria. Ciascun anno di corso prevede non meno di cinquecento ore di attività didattiche, di cui il 50% per insegnamenti teorici ed il 50% per attività pratiche guidate.

In base alle strutture e attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso per un totale di novanta studenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 456. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono docenti della facoltà di giurisprudenza, docenti di altre università, professori a contratto.

I corsi potranno essere tenuti da uno o più docenti. Insegnamenti omologhi possono essere mutuati da altre scuole dirette a fini speciali.

Art. 457. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
diritto del lavoro;
legislazione sociale e diritto della previdenza sociale.

2° Anno:

diritto sindacale;
elementi di ragioneria;
diritto comunitario;
diritto amministrativo del lavoro;
tecnica e gestione della contrattazione collettiva;
sociologia del lavoro.

3° Anno:

diritto tributario;
diritto penale del lavoro;
diritto processuale del lavoro;
diritto commerciale;
disciplina del lavoro autonomo e delle libere professioni.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 458. — Gli esami di profitto di corsi annuali e semestrali sono sostenuti al termine di ogni anno per tutte le materie prescritte.

Art. 459. — Le attività pratiche guidate comprendono lo svolgimento di un tirocinio consistente in un praticantato, in esercitazioni professionali ed in visite guidate ad uffici ed enti connessi con lo svolgimento delle professioni di consulente del lavoro.

La frequenza del tirocinio professionale è obbligatoria.

Il tirocinio (praticantato), che ha la durata di due anni, si svolge nel secondo e nel terzo anno di corso, sotto la guida di un docente ed è sottoposto a verifiche e valutazioni da parte del docente stesso.

Art. 460. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato tutti gli esami previsti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio in caso di valutazione negativa.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario, suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 18 marzo 1991

Il rettore: VELLANI

91A2845

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del consolato generale di prima categoria in Mogadiscio (Somalia) e istituzione di una cancelleria consolare presso l'ambasciata in Mogadiscio.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il consolato generale di prima categoria in Mogadiscio (Somalia) è soppresso.

Art. 2.

Presso l'ambasciata d'Italia in Mogadiscio (Somalia) è istituita una cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° luglio 1991.

Roma, 8 marzo 1991

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1991
Registro n. 11 Esteri, foglio n. 138

91A2850

MINISTERO DEL TESORO

N. 120

Corso dei cambi del 21 giugno 1991 présso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1338,600	1338,600	1338,550	1338,600	1338,600	1338,600	1338,490	1338,600	1338,600	1338,490
E.C.U.	1527,050	1527,050	1528,500	1527,050	1527,050	1527,050	1527,300	1527,050	1527,050	1527,300
Marco tedesco	743,850	743,850	744 —	743,850	743,850	743,850	743,920	743,850	743,850	743,920
Franco francese	218,910	218,910	219,100	218,910	218,910	218,910	218,890	218,910	218,910	218,890
Lira sterlina	2182,150	2182,150	2183 —	2182,150	2182,150	2182,150	2182,310	2182,150	2182,150	2182,310
Fiorino olandese	660,400	660,400	660,500	660,400	660,400	660,400	660,400	660,400	660,400	660,400
Franco belga	36,134	36,134	36,150	36,134	36,134	36,134	36,127	36,134	36,134	36,120
Peseta spagnola	11,840	11,840	11,880	11,840	11,840	11,840	11,846	11,840	11,840	11,840
Corona danese	193,060	193,060	193 —	193,060	193,060	193,060	193,060	193,060	193,060	193,060
Lira irlandese	1991,300	1991,300	1990 —	1991,300	1991,300	1991,300	1991,100	1991,300	1991,300	—
Dracma greca	6,801	6,801	6,830	6,801	6,801	6,801	6,804	6,801	6,801	-
Escudo portoghese	8,518	8,518	8,470	8,518	8,518	8,518	8,515	8,518	8,518	8,510
Dollaro canadese	1170,900	1170,900	1172 —	1170,900	1170,900	1170,900	1171,150	1170,900	1170,900	1171,15
Yen giapponese	9,654	9,654	9,650	9,654	9,654	9,654	9,650	9,654	9,654	9,650
Franco svizzero	867,400	867,400	867,500	867,400	867,400	867,400	867,250	867,400	867,400	867,250
Scellino austriaco	105,690	105,690	105,800	105,690	105,690	105,690	105,702	105,690	105,690	105,700
Corona norvegese	190,580	190,580	190,500	190,580	190,580	190,580	190,580	190,580	190,580	190,580
Corona svedese	205,780	205,780	205,500	205,780	205,780	205,780	205,700	205,780	205,780	205,700
Marco finlandese	314 —	314 —	314 —	314 —	314 —	314 —	314 —	314 —	314 —	—
Dollaro australiano	1023,100	1023,100	1023 —	1023,100	1023,100	1023,100	1022,300	1023,100	1023,100	1022,300

Media dei titoli del 21 giugno 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,350
Certificati del Tesoro speciali 22- 6-1987/91	99,250
» » » 18- 3-1987/94	85,425
» » » 21- 4-1987/94	86,075
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	100,250
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,475
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,250
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,150
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,200
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,175
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,225
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,300
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100 —
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,875
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,950
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,950
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,95
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,200
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,100
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,425
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,175
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,150
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,150
» » » TR 2,5% 1983/93	99,575
» » » Ind. 1- 7-1984/91	99,975
» » » » 1- 8-1984/91	100,050
» » » » 1- 9-1984/91	100,225
» » » » 1-10-1984/91	100,450
» » » » 1-11-1984/91	100,450
» » » » 1-12-1984/91	100,500
» » » » 1- 1-1985/92	100,375
» » » » 1- 2-1985/92	100,350
» » » » 18- 4-1986/92	101,150
» » » » 19- 5-1986/92	100,925
» » » » 20- 7-1987/92	100,275
» » » » 19- 8-1987/92	100,475
» » » » 1-11-1987/92	100,375
» » » » 1-12-1987/92	100,375
» » » » 1- 1-1988/93	100,075

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,875
» » » »	1- 3-1988/93	99,925
» » » »	1- 4-1988/93	100,100
» » » »	1- 5-1988/93	100,450
» » » »	1- 6-1988/93	100,700
» » » »	18- 6-1986/93	100,300
» » » »	1- 7-1988/93	100,575
» » » »	17- 7-1986/93	100 —
» » » »	1- 8-1988/93	100,300
» » » »	19- 8-1986/93	99,750
» » » »	1- 9-1988/93	100,125
» » » »	18- 9-1986/93	99,250
» » » »	1-10-1988/93	100,175
» » » »	20-10-1986/93	99,250
» » » »	1-11-1988/93	100,425
» » » »	18-11-1987/93	99,600
» » » »	19-12-1986/93	100,050
» » » »	1- 1-1989/94	100,175
» » » »	1- 2-1989/94	100,100
» » » »	1- 3-1989/94	100 —
» » » »	15- 3-1989/94	100,075
» » » »	1- 4-1989/94	100,200
» » » »	1- 9-1988/94	99,775
» » » »	1-10-1987/94	99,375
» » » »	1-11-1989/94	99,900
» » » »	1- 1-1990/95	99,475
» » » »	1- 2-1985/95	100,325
» » » »	1- 3-1985/95	99,700
» » » »	1- 3-1990/95	99,300
» » » »	1- 4-1985/95	99,650
» » » »	1- 5-1985/95	99,750
» » » »	1- 5-1990/95	99,650
» » » »	1- 6-1985/95	99,550
» » » »	1- 7-1985/95	99,600
» » » »	1- 7-1990/95	99,425
» » » »	1- 8-1985/95	99,800
» » » »	1- 9-1985/95	98,825
» » » »	1- 9-1990/95	99,175
» » » »	1-10-1985/95	98,975
» » » »	1-10-1990/95	99,375
» » » »	1-11-1985/95	99,075
» » » »	1-11-1990/95	99,425
» » » »	1-12-1985/95	99,225
» » » »	1-12-1990/95	99,525
» » » »	1- 1-1986/96	99,325
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,750
» » » »	1- 2-1986/96	99,575
» » » »	1- 3-1986/96	99,775
» » » »	1- 4-1986/96	100,050
» » » »	1- 5-1986/96	100 —
» » » »	1- 6-1986/96	100,075
» » » »	1- 7-1986/96	99,800
» » » »	1- 8-1986/96	99 —
» » » »	1- 9-1986/96	98,800
» » » »	1-10-1986/96	97,925
» » » »	1-11-1986/96	98,025
» » » »	1-12-1986/96	98,225
» » » »	1- 1-1987/97	98,425
» » » »	1- 2-1987/97	98,575
» » » »	18- 2-1987/97	98,625
» » » »	1- 3-1987/97	98,925
» » » »	1- 4-1987/97	99,025
» » » »	1- 5-1987/97	99,300
» » » »	1- 6-1987/97	99,550
» » » »	1- 7-1987/97	98,675
» » » »	1- 8-1987/97	98,425
» » » »	1- 9-1987/97	98 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,750
» » »	11,50%	21-12-1991	99,825
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,025
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,800
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,200
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,800
» » »	12,50%	17- 3-1992	100,025
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,475
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,100
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,125
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,150
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,050
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,550
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,500
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,075
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,150
» » »	9,15%	1- 6-1992	99 —
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,850
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,575
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,350
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,225
» » »	12,50%	1-10-1992	100,250
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,350
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,925
» » »	12,50%	1-10-1993	100,200
» » »	12,50%	1-11-1993	100,025
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100 —
» » »	12,50%	17-11-1993	99,975
» » »	12,50%	1-12-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,850
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,500
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,650
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,675
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,650
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,500
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,175
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,500
» » »	12,50%	1-11-1990/97	98,350

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,350
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,050
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,900
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,700
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,375
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,025
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,400
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,400
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,650
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,050
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,600
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,550
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,200
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,425
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,800
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,400
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,125
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,700
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,325
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,125
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,100
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,125
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,400
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,200
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	102,500
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M21061

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.2935-XV-J del 29 aprile 1991 l'artificio pirotecnico denominato «Candela Romana Spitfire» che la ditta Nanna Fireworks intende produrre nella propria fabbrica sita in Pisa, località Badia di Pontedera, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

91A2852

Riconoscimento e classificazione di polvere da caccia

Con decreto ministeriale n. 559/C.26974 XV-J del 29 aprile 1991 la polvere da caccia denominata «Lovex D 032» che la ditta Palmetto, con sede in Brescia, intende importare dalla ditta Vychdoceske Chemicke Zayody Synthesia in Pardubice-Semtin, è riconosciuta ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

91A2853

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione n. 2101 in data 17 maggio 1991, la giunta regionale ha nominato commissario governativo della «Coop. edilizia La Speranza - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rivignano, il dott. Giovanni Dal Mas, in sostituzione dell'avv. Aurelio Bossi, deceduto.

Con deliberazione n. 2315 in data 24 maggio 1991 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 settembre 1991 il mandato conferito al dott. Giancamillo Tavano in ordine alla gestione commissariale della «Progetto casa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Codroipo, costituita il 29 marzo 1985 per rogito notaio dott. Italico Mareschi di Codroipo.

Con deliberazione n. 2316 in data 24 maggio 1991 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 settembre 1991 il mandato conferito al dott. Luigi Jannaccone, con studio in Udine, via Tullio, 13, in ordine alla gestione commissariale della «Torricelle - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pradamano, costituita il 3 aprile 1981 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona del Friuli.

91A2829

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1991 concernente: «Modalità di individuazione degli enti che hanno erogato indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, nonché altre indennità e somme in dipendenza della cessazione di rapporto di lavoro e alla cui formazione hanno contribuito i lavoratori dipendenti al fine di procedere alla corretta liquidazione delle indennità predette». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 133 dell'8 giugno 1991).

All'art. 4 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 12, seconda colonna; della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Gli enti pubblici Ente nazionale di previdenza e assistenza degli statali (*EMPAS*), l'Istituto nazionale di assistenza ... », si legga: «Gli enti pubblici Ente nazionale di previdenza e assistenza degli statali (*ENPAS*), l'Istituto nazionale di assistenza ... ».

Nell'allegato al predetto decreto, alla pag. 13 della già citata *Gazzetta Ufficiale*, sotto il riquadro riservato al Datore di lavoro o ente erogante, dove è scritto: «Percentuale di abbattimento spettante ai sensi dell'art. 4, comma 3-*quarter* del suddetto D.L. n. 70 ... », si legga: «Percentuale di abbattimento spettante ai sensi dell'art. 4, comma 3-*ter* del suddetto D.L. n. 70 ... ».

Sempre nello stesso allegato, nonché nel successivo allegato, riportato alla pag. 14 della medesima *Gazzetta Ufficiale*, ovunque è riportata l'espressione: « ... art. 4, comma 3-*quarter* del D.L. 70/88 ... », deve leggersi ed intendersi: « ... art. 4, comma 3-*quater* del D.L. n. 70/88 ... ».

91A2857

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 9 0 9 1 *

L. 1.200